Comunicato del Presidente del Consiglio regionale

Commissione di garanzia – Elezione di 1 membro.

Si comunica che il Consiglio regionale del Piemonte deve procedere alla elezione di 1 membro della Commissione di garanzia, in sostituzione del signor Aldo Olivieri (ex Consigliere regionale), ai sensi dell'art. 91 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25 "Costituzione e disciplina della Commissione di garanzia. Modifiche alle leggi regionali n. 4 del 1973, n. 55 del 1990 e n. 22 del 2004 in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum".

Coloro che, in qualità di **ex Consiglieri regionali**, intendono presentare la propria candidatura possono rivolgere domanda, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati) e successive modificazioni, al **Presidente del Consiglio regionale** (**via Alfieri 15 – 10121 Torino**), **entro il 5 ottobre 2009.**

L'istanza di candidatura può essere presentata personalmente presso l'Ufficio Nomine del Consiglio regionale, sito in Torino, via Arsenale 14, primo piano, oppure inviata a mezzo posta o via fax al n. 011/5757446. Nel caso di invio a mezzo posta, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante.

La candidatura, corredata dal *curriculum vitae*, dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità e sottoscritta dal presentatore, dovrà contenere:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) attività lavorative ed esperienze svolte;
- c) cariche elettive, ricoperte;
- d) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di cause ineleggibilità, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i, e di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l'impegno a rimuoverle), di cui alla sopra citata legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, costitutiva della Commissione.

Si ricorda, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53, D. Lgs. n. 165/2001).

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 13 e 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali relativi ai nominati verranno inseriti, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nella banca dati operante presso la Commissione consultiva per le nomine del Consiglio regionale del Piemonte.

I componenti della Commissione durano in carica per sei anni dal momento della elezione e non sono rieleggibili.

L'ufficio di componente della Commissione è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività professionale, imprenditoriale, commerciale o di pubblica funzione che possa costituire conflitto di interessi con la Regione.

Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza, pari al doppio di quello percepito dai Consiglieri regionali in carica, ed un rimborso spese ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) e successive modificazioni, per ogni giornata di presenza ai lavori della stessa.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Segreteria dell'Ufficio di Presidenza ed Organi istituzionali interni – Ufficio Nomine, ai numeri 011/5757221- 557 - 334.